

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Bologna, 10 – 11 aprile 2003

**NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI
emanate nel periodo 1999-2003
in riferimento alla riforma Bassanini**

A cura di: Gemma Pastore Ufficio legislativo e legale
Servizio per la progettazione e la consulenza legislativa

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI
emanate nel periodo 1999-2003
in riferimento alla riforma Bassanini

I - Quadro legislativo

In attuazione della legge 15-3-1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) sono state conferite funzioni alle regioni ordinarie con i seguenti decreti legislativi:

- 1) D.Lgs. 4-6-1997, n. 143
Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale
- 2) D.Lgs. 19-11-1997, n. 422
Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- 3) D.Lgs. 23-12-1997, n. 469
Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59
- 4) D.Lgs. 31-3-1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59

La valutazione delle norme di attuazione degli statuti speciali emanate al fine di adeguare gli ordinamenti delle autonomie speciali alle nuove funzioni conferite alle Regioni in attuazione della L. n. 59/1997 con i citati decreti legislativi va compiuta tenendo presente il livello di competenze già attribuite alle medesime in precedenza.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative le norme di attuazione emanate presentano previsioni diverse. Infatti a volte fanno riferimento espresso a DPCM già emanati (i quali divengono quindi attuabili negli ordinamenti speciali dal momento del conferimento delle funzioni), a volte prevedono l'emanazione di appositi DPCM direttamente attuativi delle previsioni in esse contenute. Ancora in alcuni casi prevedono particolari procedimenti e atti di definizione delle risorse da trasferire, ovvero prevedono che il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite sia garantito mediante la legge ordinaria, con la quale è prevista la possibilità di modificare quelle parti degli statuti che disciplinano l'assetto finanziario della Regione o della Provincia autonoma. Il riferimento è alla determinazione delle quote fisse (decimi) dei proventi dello Stato riscossi nel territorio della Regione, che vengono devoluti alla medesima.

II – Agricoltura e pesca

In riferimento al D.Lgs. n. 143/1997, in materia di agricoltura e pesca, non sono state emanate sinora specifiche norme di attuazione; risultano tuttavia in itinere norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Sardegna.

III - Trasporto pubblico locale

In riferimento al D.Lgs. n. 422/1997, in materia di trasporto pubblico locale, è stato emanato il **D.Lgs. 11-9-2000, n. 296**, recente **“Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti”**.

La Regione Siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio:

- tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere;
- tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli, secondo le direttive del Governo;
- le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato Spa di interesse regionale e locale, secondo le direttive del Governo.

Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione Siciliana passano alle dipendenze della Regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia:

- a) a direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;
- b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione.

Il trasferimento alla Regione Siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nella proprietà degli immobili sede degli uffici stessi e dei relativi beni mobili, arredi e attrezzature.

La determinazione dei rimborsi spettanti alla Regione Siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni trasferite, al netto dei proventi che affluiscono direttamente alla Regione, è effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. I costi sostenuti dalla Regione Siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri:

- a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio;
- b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.

Il D.lgs. n. 296/2000 stabilisce all'articolo 4 che, a totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla Regione e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attività non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso

tra la data di entrata in vigore del DPR 485/1981 e la data del 31/12/1999, lo Stato riconosce alla Regione un credito di 260 miliardi di lire che sarà contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi. Tale definizione è stata raggiunta ed è in attesa di formalizzazione con provvedimento statale.

Sono esercitate inoltre dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al decreto, nonché in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della Regione Siciliana.

Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. di interesse regionale e locale.

Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento di tali ultime funzioni sono attribuite alla Regione con i criteri e le modalità stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le Regioni. Tale accordo relativo al complessivo assetto sul territorio nazionale dei servizi ferroviari non è stato ancora perfezionato.

IV - Mercato del lavoro

In riferimento al D.Lgs. n. 469/1997 è stato emanato il **D.Lgs. 10-4-2001, n. 183, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro"**.

Il decreto dispone la delega alla Regione autonoma della Valle d'Aosta di funzioni e compiti relativi al collocamento e in materia di politica attiva del lavoro.

A decorrere dalla data della costituzione delle strutture previste dalla normativa regionale per l'esercizio delle funzioni delegate sono soppressi gli uffici periferici e le strutture del Ministero del lavoro e della previdenza sociale espletanti i compiti e le funzioni trasferite e contestualmente si procede all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali così come individuati con DPCM.

Dalla medesima data decorre l'esercizio da parte della regione delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto e la Regione succede nella proprietà delle attrezzature e dei beni strumentali degli uffici e delle strutture soppressi.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto con DPCM si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire (tale DPCM non risulta emanato). Attualmente tale DPCM non è stato ancora emanato.

Il contingente del 70 per cento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che alla data di entrata in vigore del decreto è in servizio presso la Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro - nonché presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, è trasferito alla Regione. Tale trasferimento di risorse umano non è ancora stato realizzato.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a rimborsare annualmente alla Regione la spesa necessaria per l'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

Le risorse hardware, software e le infrastrutture di rete attinenti al sistema informativo lavoro (SIL), in dotazione alle strutture ed agli uffici periferici del Ministero del lavoro che sono soppressi, sono trasferite alla regione.

Fermo restando che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita i diritti esclusivi sul software applicativo di sua proprietà o comunque acquisito nell'ambito del sistema informativo lavoro, alla regione viene concesso il diritto di utilizzazione dello stesso. Le attività di manutenzione adeguativa, migliorativa ed evolutiva del software applicativo sono realizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con oneri a carico del proprio bilancio.

A seguito del trasferimento delle dotazioni hardware, software e delle infrastrutture di rete, sono attribuite alla Regione le attività di manutenzione e di conduzione degli impianti.

V - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali

Il D.Lgs. n. 112/1998, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, stabilisce all'articolo 10 che "Con le

modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario."

Alla luce di tale disposizione sono state emanate diverse norme di attuazione degli statuti speciali.

V. 1 – Artt. 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. n. 112/1998, in materia di incentivi alle imprese

Per la Regione Friuli Venezia Giulia è stato emanato il **D.Lgs. 23-4-2002, n. 110, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese"**

Sono trasferite alla Regione tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D.Lgs. n. 122/1998.

In via transitoria, al finanziamento delle funzioni e dei compiti trasferiti si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 2002, in conformità ai DPCM di cui agli articoli 7 e 19, comma 8, del D.Lgs. n. 112/1998.

Inoltre con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto, modificherà l'articolo 49 del medesimo, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, a garantire in via definitiva il finanziamento delle funzioni trasferite.

Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di incentivi alle imprese è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia **una unità** di personale nell'ambito del contingente di personale individuato dal **DPCM 26 maggio 2000** e sulla base della ripartizione effettuata dal **DPCM 13 novembre 2000**, in materia di incentivi alle imprese.

Nelle more del completamento delle procedure di trasferimento la regione Friuli-Venezia Giulia può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del personale e delle strutture che il Ministero delle attività produttive utilizzava per l'esercizio delle funzioni trasferite.

Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla regione Friuli-Venezia Giulia sono stimate in L. 59.600.000 annue (pari ad Euro 30.780,83) per ogni unità di personale.

Il medesimo trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese è stato poi disposto per la Regione Trentino-Alto Adige con il **D.Lgs. 11-6-2002, n. 139, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese"**.

Le risorse da assegnare a ciascuna Provincia sono individuate sulla base dei DPCM di cui agli articoli 7 e 19 del D.Lgs. 112/1998, e sono erogate fino alla cessazione dei trasferimenti erariali connessi con l'attribuzione di funzioni e di compiti alle Regioni prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della L. 13 maggio 1999, n. 133), il quale, si ricorda stabilisce che :

"1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle

relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 (compartecipazione all'IVA) e 3 (aliquote dell'IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF) e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4 (Aliquota di compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine), al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario.

Risultano trasferiti alla Regione Trentino-Alto Adige 2.729,801 Euro.

V. 2 – Artt. 20 e 50 del D.Lgs. n. 112/1998 - Uffici metrici provinciali e uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato

Con il **D.Lgs. 5-9-2000, n. 256**, recante **“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali”** sono stati trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Le CCIAA succedono ai soppressi uffici metrici provinciali nella proprietà delle attrezzature e degli arredi, come individuate dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli uffici.

Agli oneri derivanti alle CCIAA si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale secondo quanto disposto dal **DPCM 6 luglio 1999** (sono state trasferite risorse per un importo di Lire 289.208.662). Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi uffici, quale risultante dalla tabella A allegata al citato DPCM, è trasferito alle CCIAA delle corrispondenti province (sono state trasferite 7 unità).

Il **D.Lgs. 1-3-2001, n. 113**, recante **“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio”** ha operato il medesimo trasferimento delle funzioni degli uffici metrici provinciali nei confronti delle CCIAA industria e artigianato di Trento e di Bolzano.

Il personale in servizio presso i soppressi uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano è trasferito alle CCIAA delle rispettive Province. (con **DPCM 6/7/1999** sono state trasferite 5 unità, nonché risorse finanziarie per un importo di 124.949.586 Lire).

Con il medesimo DPCM sono state trasferite anche 7 unità alle CCIAA della Sardegna e risorse per un importo di 363.478.645 Lire.

Per la Regione Siciliana è stato emanato il **D.Lgs. 16-3-2001, n. 143**, recante **“Norme di attuazione dello statuto speciale della**

Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali”.

Anche in questo caso, secondo quanto previsto dal **DPCM 6/7/1999**, sono state trasferite alle CCIAA della Regione Siciliana risorse per un importo di 958.729690 Lire e il personale in servizio presso i soppressi uffici metrici in numero di 24 unità).

Per la Regione Valle d'Aosta il medesimo DPCM 6/7/1999 ha stabilito all'articolo 5 che le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta sono attribuite alla Regione, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23/12/1946, n. 532, che all'articolo 11 ha statuito nella circoscrizione della Valle d'Aosta l'assunzione da parte della Regione dei compiti della camera di commercio. Sono così state trasferite risorse per un importo di 35.091.201 Lire.

Con il **D.Lgs. 24-4-2001, n. 252**, recante **“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato”**, sono state trasferite alle CCIAA delle corrispondenti province, le funzioni amministrative esercitate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato che hanno sede nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché i compiti di controllo di conformità alla disciplina di settore di prodotti, di attività commerciali ed industriali, esercitati dai medesimi uffici.

Le CCIAA succedono ai soppressi uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella proprietà delle attrezzature e degli arredi.

Il personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i soppressi UPICA che hanno sede nella Regione Friuli Venezia Giulia, quale risultante dall'allegato A del **DPCM 26 maggio 2000**, è trasferito alla corrispondente CCIAA. Il trasferimento ha riguardato 1 unità.

Con il medesimo DPCM sono state trasferite anche 3 unità alle CCIAA della Sardegna.

V. 3 - Art. 130 del D.Lgs. n. 112/1998, in materia di invalidi civili

E' stato emanato il **D.Lgs. 31-10-2002, n. 270**, recante **“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili”**.

Sono trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni di concessione dei trattamenti economici previsti dalla legislazione statale a favore degli invalidi civili, in riferimento all'articolo 130 del D.Lgs. n. 112/1998.

Per l'esercizio di tali funzioni sono trasferite alla Regione dodici unità di personale nell'ambito del contingente di 557 unità di personale individuato dal **DPCM 26 maggio 2000** *«Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore*

*degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», e sulla base della ripartizione effettuata dal **DPCM 13 novembre 2000 «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione di trattamenti economici a favore degli invalidi civili».***

Le risorse finanziarie relative al personale da trasferire alla Regione sono stimate in € 30.780,83 annui per ogni unità di personale.

Sono trasferiti alla Regione gli archivi di atti, documenti e dati connessi alle funzioni trasferite.

Con la legge statale che, ai sensi dell'articolo 63, comma quinto, dello Statuto speciale, modificherà il titolo IV del medesimo relativo alla finanza regionale, si provvederà, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto, a garantire, in via definitiva, il finanziamento delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, previa valutazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione, delle spese aggiuntive documentate.

V. 4 – Art. 88 del D.Lgs. n. 112/1998, in materia di demanio idrico

Il **D.Lgs. 25-5-2001, n. 265**, recante **“Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo”**, ha trasferito alla Regione tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, ad esclusione di tratti del fiume Judro, Tagliamento e Livenza.

Sono trasferite alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88 del D.Lgs. n. 112/1998.

Sono trasferiti alla Regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonché gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1° luglio 2001. La Regione subentra nella proprietà delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonché nei contratti di locazione degli immobili.

Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 1° luglio 2001 presso gli uffici trasferiti, è trasferito alla Regione con onere a carico della regione stessa.

Attualmente non è ancora completato il trasferimento dei beni, mentre il personale trasferito ammonta a 1 unità.

V. 5 – D.Lgs. n. 112/1998

Il **D.Lgs. 17-4-2001, n. 234**, recante **“Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997”**, ha disposto che sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna le funzioni e i compiti che il D.Lgs. n. 112/1998 conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.

In conformità all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la

regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite.

Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla Regione, sono individuate e attribuite con DPCM, sentita la regione (attualmente è stato emanato solo il **DPCM 22 dicembre 2002** relativo agli incentivi economici).

Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvederà, in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione.

L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna è subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse.

NORME DI ATTUAZIONE DEGLI STATUTI SPECIALI EMANATE NEL PERIODO 1999-2003

(sono evidenziate in grassetto le norme di attuazione emanate in riferimento ai conferimenti di funzione previsti dalla riforma Bassanini)

Valle D'Aosta

D.Lgs. 22-5-2001, n. 238

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2001, n. 142.

D.Lgs. 22-5-2001, n. 263

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l'assegnazione di sedi notarili.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2001, n. 154.

D.Lgs. 10-4-2001, n. 183

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2001, n. 116.

D.Lgs. 21-9-2000, n. 282

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2000, n. 240.

D.Lgs. 21-9-2000, n. 281

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta concernente l'utilizzo della prova di francese, già sostenuta nell'esame di Stato per l'accesso all'impiego negli uffici periferici delle amministrazioni statali.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2000, n. 240.

D.Lgs. 19-6-2000, n. 208

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta recante modifiche alla legge 16 maggio 1978, n. 196, concernenti l'Istituto regionale di ricerca educativa.

Publicato nella Gazz. Uff. 27 luglio 2000, n. 174.

D.Lgs. 16-3-1999, n. 89

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 aprile 1999, n. 85.

Trentino Alto Adige

D.Lgs. 31-1-2003, n.29

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano.

Publicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2003, n. 45.

D.Lgs. 18-12-2002, n. 309

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, a seguito della L.Cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

Publicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2003, n. 32.

D.Lgs. 11-6-2002, n. 139

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese.

Publicato nella Gazz. Uff. 9 luglio 2002, n. 159.

D.Lgs. 18-1-2002, n. 11

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di censimento in provincia di Bolzano.

Publicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2002, n. 43.

D.Lgs. 29-5-2001, n. 283

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162.

D.Lgs. 29-5-2001, n. 283

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2001, n. 162.

D.Lgs. 23-5-2001, n. 272

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2001, n. 158.

D.Lgs. 22-5-2001, n. 262

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al D.P.R. 1° novembre 1973, n. 691, e al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2001, n. 154, S.O.

D.Lgs. 22-5-2001, n. 261

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2001, n. 154, S.O.

D.Lgs. 18-5-2001, n. 280

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 31 luglio 1978, n. 569, in materia di catasto terreni e urbano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2001, n. 161.

D.Lgs. 16-5-2001, n. 260

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante disposizioni riguardanti i Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2001, n. 154, S.O.

D.Lgs. 14-5-2001, n. 259

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali.

Publicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2001, n. 154, S.O.

D.Lgs. 12-4-2001, n. 221

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, in materia di previdenza e di assicurazioni sociali.

Publicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 135.

D.Lgs. 16-3-2001, n. 174

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti il trasporto ferroviario pubblico locale, l'accesso alla professione di autotrasportatore, nonché i ricorsi amministrativi in materia di trasporti.

Publicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2001, n. 114.

D.Lgs. 1-3-2001, n.113

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della giustizia in provincia di Bolzano, nonché il trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 aprile 2001, n. 86.

D.Lgs. 6-10-2000, n. 319

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2000, n. 259.

D.Lgs. 11-11-1999, n. 463

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

Publicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289.

D.Lgs. 8-9-1999, n. 344

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 592, concernenti le scuole situate in località ladine.

Publicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 1999, n. 236.

D.Lgs. 14-6-1999, n. 212

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Publicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1999, n. 152.

D.Lgs. 20-4-1999, n. 161

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

Publicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1999, n. 134.

Friuli Venezia Giulia

D.Lgs. 31-10-2002, n. 270

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di invalidi civili.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 290.

D.Lgs. 12-9-2002, n. 223

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione.

Publicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2002, n. 240.

D.Lgs. 23-4-2002, n. 110

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese.

Publicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2002, n. 138.

D.Lgs. 25-5-2001, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2001, n. 155.

D.Lgs. 24-4-2001, n. 252

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152.

D.Lgs. 24-4-2001, n. 237

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2001, n. 142.

D.Lgs. 6-10-2000, n. 312

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2000, n. 255.

D.Lgs. 5-9-2000, n. 256

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2000, n. 216.

Sardegna

D.Lgs. 17-4-2001, n. 234

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della L. n. 59 del 1997.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141.

D.Lgs. 15-9-1999, n. 364

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1999, n. 248.

D.Lgs. 15-9-1999, n. 363

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna in materia di partecipazione della regione alla elaborazione dei progetti di trattati di commercio che lo Stato intende stipulare con Paesi esteri.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 ottobre 1999, n. 248.

Sicilia

D.Lgs. 16-3-2001, n. 143

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli Uffici metrici provinciali.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 aprile 2001, n. 94.

D.Lgs. 11-9-2000, n. 296

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti.

Publicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2000, n. 248.

D.Lgs. 18-6-1999, n. 200

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali.

Publicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 1999, n. 147.